

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI**



**IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA**

(Ex art. 17 c. 2 e 3 art. 35 ter D.P.R. 633/72)

a cura della

COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE

## COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE

**Presidente**

*Dott. Fabio Balsamo*

**Vice Presidente**

*Rag. Alessandra Tombesi*

**Membri**

*Dott. Pietro Brugnoli*

*Rag. Giovanni Di Demetrio*

*Dott. Marco Diotallevi*

*Rag. Emmanuele Fortugno*

*Dott. Matteo Landella*

*Rag. Marilena Pacchiarotti*

*Rag. Enrico Maria Vaccaro*

## Indice

1. *Premessa*
2. *Adempimenti*
3. *Passaggio dalla rappresentanza*
4. *Pagamenti da parte dei soggetti identificati direttamente*
5. *I rimborsi per i soggetti identificati direttamente art. 35-ter*

## **1. Premessa**

Il sistema dell'identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell'UE n. 2000/65/CE, ora rivista negli artt. 204 e s. della Direttiva dell'UE n. 2006/112/CE.

L'identificazione diretta IVA sottende alla volontà del legislatore comunitario di eliminare la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.

Per raggiungere tale obiettivo, il legislatore comunitario volle permettere agli operatori economici comunitari ed extracomunitari, in quest'ultimo caso solo se avessero adottato idonei strumenti giuridici di reciproca assistenza fiscale, di adempiere, direttamente dal proprio paese, agli obblighi IVA concernenti l'effettuazioni di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta in altro stato membro.

Tale istituto **deve** essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e **in alternativa** alla nomina del **rappresentante fiscale**, nel caso di **cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti** nei confronti di:

1. Privati consumatori;
2. Enti non commerciali privi di p. IVA;
3. Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

In conclusione la nomina di un rappresentate fiscale o l'identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono **obbligatorie** nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell'ambito dell'attività istituzionale (senza l'utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell'attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E).

L'art. 17, co. 3 D.P.R. 633/72 stabilisce che **possono** usufruire dell'identificazione diretta **tutti i soggetti non residenti** che esercitano attività, **di impresa, arte o**

**professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese extra Ue con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione diretta.**

Per il momento quest' ultima ipotesi non si è ancora verificata (Ris. AE 5 dicembre 2003 n. 220/E).

In merito alla seconda ipotesi sopra enunciata, che consente l'identificazione diretta, con riferimento alla Legge n. 19 del 2005 con la quale l'Italia ha aderito alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, la dottrina ha evidenziato come sarebbe ora possibile l'estensione dell'identificazione diretta anche a tutti i Paesi dell'OCSE; infatti, la citata Convenzione consente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli stati dell'UE ed i paesi dell'OCSE, collaborazione che riguarda tra l'altro il recupero di crediti fiscali, la notifica di documenti e il controllo fiscale.

La nomina del rappresentate fiscale o l'identificazione diretta in Italia di un soggetto non residente non fa perdere allo stesso lo *status* di soggetto estero (Relazione ministeriale al D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191), *status* che viene mantenuto in particolare ai fini della verifica soggettiva della territorialità IVA di cui al precedente articolo 7 e seguenti.

Pertanto un soggetto estero che si identifichi direttamente o nomini un rappresentante fiscale in Italia non assume quale "*luogo di domiciliazione*" o di "*stabilimento*" l'Italia ma mantiene, ai fini della territorialità, la sua "*domiciliazione*" e lo "*stabilimento*" all'estero, così come fissato dall'articolo 9, comma 1, della sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE (vedi artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112). Tale assunto è stato confermato dai giudici comunitari, secondo i quali la designazione di un rappresentante fiscale è, di per sé, irrilevante per individuare la natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacché "il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero" (Corte CEE, causa C-1/08, sentenza 19 febbraio 2009).

## ***2. Adempimenti***

Chi intende avvalersi dell'identificazione diretta ai fini IVA, **prima di effettuare qualsiasi operazione rilevante, deve** presentare al Centro operativo di Pescara il **modello ANR/3** (Prov. AE 11 dicembre 2007), al fine di ottenere il certificato di attribuzione del numero di partita IVA al richiedente in cui viene evidenziata la natura di soggetto non residente identificato in Italia.

In caso di variazione dei dati o cessazione dell'attività si deve presentare il medesimo modello, in variazione, entro 30 giorni.

Il soggetto non residente deve produrre i seguenti documenti:

1. Certificato, rilasciato dalle autorità fiscali, attestante l'iscrizione ai fini Iva dell'impresa che intende identificare;
2. Certificato, rilasciato dalla Camera di commercio, dell'impresa che intende identificare e, se trattasi di società, indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire e poteri di firma;
3. Traduzione sottoscritta delle predette certificazioni (punti 1 e 2) e copia del documento d'identità del soggetto che ha eseguito la traduzione;
4. Copia del documento d'identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta d'identificazione diretta (modello ANR/1).

A seguito dell'identificazione il soggetto non residente opera come un qualsiasi altro soggetto passivo, e come tale deve esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente.

L'identificazione è uno strumento facoltativo di cui si avvale il soggetto estero per effettuare o ricevere operazioni che la normativa IVA localizza nel territorio italiano.

In sostanza il soggetto estero, pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato (Circ. AE 21 ottobre 2010 n. 53/E).

L'istituto dell'identificazione diretta si differenzia da quello del rappresentante fiscale per il diverso modo di porsi della responsabilità nei confronti del Fisco del soggetto non residente. Infatti:

- ✚ Il rappresentante fiscale è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e, in particolare, per il pagamento dell'imposta dovuta;
- ✚ Nell'identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia, la cui responsabilità resta di tipo contrattuale.
- ✚ L'identificazione diretta ai fini IVA è particolarmente vantaggiosa per gli operatori non residenti di piccole dimensioni che effettuano operazioni IVA rilevanti nel territorio statale saltuariamente, potendo così evitare costi organizzativi eccessivi.

Naturalmente con l'aumentare del grado di responsabilità dell'impresa non residente corrispondono oneri amministrativi crescenti. Il contenimento di tali costi rappresenta il primo obiettivo della direttiva 2000/65/CE che, unitamente ad altre iniziative comunitarie in corso (regime dello sportello unico, nuove procedure per il rimborso dell'IVA per i non residenti), mirano a far recuperare competitività all'impresa che opera all'interno del mercato unico europeo attraverso misure di semplificazione

### ***3. Passaggio dalla rappresentanza***

I non residenti che già si avvalgono del rappresentante e che intendono invece operare direttamente, devono prima chiudere la partita IVA chiesta dal rappresentante per loro conto presentando la normale dichiarazione di cessazione di attività. Chiusa la partita IVA, devono presentare il **modello ANR/3** con le modalità sopra descritte.

### ***4. Pagamenti da parte dei soggetti identificati direttamente***

I pagamenti dell'Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:

1. Mediante il servizio telematico internet: per l'utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all'estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato

dall'Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate;

2. Tramite bonifico a favore dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati "TARGET".

Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell'identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell'IVA e l'esatto codice tributo.

Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.

TARGET è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all'unione monetaria. Tutte le banche insediate all'interno della Ue possono operare attraverso TARGET per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali.

### ***5. I rimborsi per i soggetti identificati direttamente art. 35-ter***

Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l'eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara. Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d'ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.

I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al:

Concessionario della Riscossione di Pescara  
Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a.  
Via Chieti, 16/18 - 65100 - Pescara



Mediante l'utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un'assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).